

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 343**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACONI, BASSANINI, BARATELLA,  
BASSO, BASTIANONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni,  
BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, CALVI,  
CHIUSOLI, COVIELLO, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI  
SIENA, GARRAFFA, GUERZONI, MASCONI, PASQUINI,  
PIATTI, PILONI, PIZZINATO, ROTONDO, STANISCI,  
TESSITORE, TOIA, PASSIGLI, LONGHI e IOVENE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

—————

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati  
senza l’utilizzo di lavoro minorile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce integralmente il testo del disegno di legge in materia di lavoro minorile approvato dal Senato della Repubblica, nella XIII legislatura, il 2 giugno 1999 (atto Camera n. 6126).

Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Unicef, oltre 250 milioni sono i bambini che lavorano in ogni parte del mondo, e 125 milioni di loro non hanno mai messo piede in un'aula scolastica. Sempre per metà di questi bambini (125 milioni), il lavoro occupa tutto il tempo di vita, mentre per gli altri è combinato con attività scolastiche o altre non economiche. Da sottolineare che, anche tra coloro che vanno a scuola, almeno un terzo dei ragazzi (33 per cento) e più dei due quinti (42 per cento) delle ragazze sono anche impegnati in attività economiche su una base di *part-time*.

L'Asia (escludendo il Giappone), come regione più popolata al mondo, è in assoluto l'area in cui si concentrano più bambini-lavoratori (circa il 61 per cento del totale comparato, con il 32 per cento in Africa e il 7 per cento in America Latina). Invece, in termini relativi, in Africa lavorano due su cinque dei bambini tra cinque e quattordici anni (o 41 per cento), mentre la corrispondente proporzione in Asia è di uno su cinque (o 21 per cento) e in America Latina è di uno su sei (10 per cento).

L'agricoltura è il settore dove sono impiegati i due terzi della forza lavoro minorile: bambini impegnati in mansioni usuranti e alle prese con macchinari pericolosi, ma anche in lavori domestici e manifatturieri, o nel settore del commercio e dei servizi (come ristoranti, alberghi). Privo di qualsiasi tutela, questo enorme esercito di piccoli operai è

sottoposto a orari gravosi in ambienti insalubri, quando non pericolosi, in cambio di paghe minime o senza alcuna retribuzione, come succede in India, Pakistan, Brasile, Perù e Haiti, dove i bambini rimangono a disposizione dei datori di lavoro per anni, col consenso più o meno estorto dei genitori, per estinguere i debiti di famiglia. Ma il giro d'affari che ruota intorno allo sfruttamento della manodopera minorile è vertiginoso e alimentato dall'industria multinazionale occidentale, che localizza nei Paesi a rischio attività produttive e di trasformazione grazie ai bassi costi ottenuti spesso sulla pelle dei bambini.

E l'Italia? Quasi 400.000 minori lavorano nel nostro Paese, in tutte le regioni, nei modi più disparati: in famiglia, presso terzi, durante l'orario scolastico oppure prima e dopo la scuola, costretti dunque a straordinari usuranti e privati molto in fretta di un'idea ottimistica (e sana, per la loro età) del futuro. Questo risulta da un'inchiesta promossa dal Dipartimento diritti di cittadinanza ed economia sociale della CGIL (edita con il titolo *Lavoro e lavori minorili*, Ediesse, 2000) nell'arco di due anni, cui hanno partecipato ricercatori e strutture sindacali e che ha riguardato sedici territori dal Meridione al Settentrione e oltre seicento storie di bambini.

La comunità internazionale conosce questa piaga e non è rimasta inattiva: risale al 26 giugno 1973 la Convenzione n. 138, la *Minimum Age Convention*, redatta dalla *Conference Comunittee* dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157, che stabilisce che l'età minima di ammissione al lavoro non sia inferiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo e

mai, in ogni caso, inferiore ai quindici anni. Nonostante la Convenzione preveda la possibilità di numerose deroghe per quei Paesi che non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente delle economie e dei servizi amministrativi, non è stata ancora ratificata da alcuni Stati coinvolti. Esistono altri atti internazionali e del nostro Paese che spingono per la messa al bando dello sfruttamento dei bambini, come la Convenzione n. 182 dell'OIL, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottata dalla Conferenza generale dell'OIL il 17 giugno 1999, rese esecutive ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148.

Esiste la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui articolo 32 tende a proteggere il bambino contro tutte le forme di sfruttamento. Tale previsione rimane inapplicata, come tanti altri impegni assunti dalla comunità internazionale.

È recente la campagna dei sindacati (*International Confederation of Free Trade Unions-IFCTU*) che implica l'impegno delle organizzazioni che aderiranno a compiere azione di *lobbying* sui governi (o a intensificare le pressioni già esercitate), perché siano ratificate e applicate le Convenzioni OIL sull'età minima per il lavoro e sullo sfruttamento dei minori citate, ma anche affinché il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale diano maggiore risalto, nei loro programmi di finanziamento per le economie nazionali, all'istruzione e alla scolarizzazione.

Questo disegno di legge intende fare un passo in avanti per la soluzione di questo grave problema. Si propone un obiettivo fa-

cilmente raggiungibile: l'istituzione di un sistema di certificazione dei prodotti per la cui realizzazione non è stato utilizzato lavoro minorile.

Si prevede, a tal fine, all'articolo 1, la creazione di un Albo nazionale dei prodotti realizzati senza lavoro dei minori e di un marchio di conformità sociale da apporre su questi prodotti, istituito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'adesione a questo Albo è volontaria, ai sensi dell'articolo 2, e si ottiene su richiesta dell'impresa interessata; per la gestione e la vigilanza sullo stesso viene istituito un Comitato di sorveglianza composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate e da quelli delle associazioni dei consumatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori (articolo 3). I restanti articoli 4, 5 e 6 prevedono: la pubblicizzazione del marchio di conformità sociale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria; che la concessione di incentivi e contributi a valere su fondi pubblici alle imprese sia subordinata al non utilizzo di lavoro minorile; un impegno finanziario di lire 3 miliardi all'anno.

Onorevoli colleghi, il Parlamento non può rimanere silenzioso su un tema come quello del lavoro dei bambini.

Occorre riprendere e approvare al più presto una legge, a partire - noi riteniamo - da questo progetto, che ottenne durante la XIII legislatura il giudizio positivo del Senato della Repubblica, ma anche tenendo in debito conto eventuali altre proposte, come quella elaborata, sempre nella passata legislatura, dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, a seguito dell'esame in sede referente del citato atto Camera n. 6126.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Repubblica italiana, nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali vigenti in materia di diritti dei minori e in conformità, in particolare, a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973, ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157, promuove ogni azione a tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori.

2. Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di lavorazione dei medesimi, è istituito l'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile e delle relative aziende produttrici, di seguito denominato Albo.

3. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore ai quindici anni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le aziende possono apporre sulla propria produzione o sulla confezione dei propri prodotti o sui prodotti stessi iscritti all'Albo, che

consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di manodopera minorile.

#### Art. 2.

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dal legale rappresentante dall'azienda, attestante che in nessuna fase della lavorazione, posta sotto il suo diretto controllo e relativa al prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o ai prodotti dell'azienda per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende che attestino di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile.

3. L'iscrizione all'Albo, in seguito alla richiesta dell'azienda, è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'azienda nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata con periodicità triennale. In caso di mancato rinnovo della predetta dichiarazione, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 3 provvede alla cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'Albo.

#### Art. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di sorveglianza che gestisce l'Albo ed è composto da:

a) un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

b) un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente:

1) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

2) delle associazioni degli industriali e degli artigiani;

3) delle associazioni dei commercianti;

4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a costituire il Comitato di sorveglianza.

3. I componenti del Comitato di sorveglianza non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta nel Comitato.

4. La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è assicurata dalle strutture e dal personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al Comitato di sorveglianza è affidato il compito, attraverso controlli da effettuare su base campionaria, di verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 rese dalle aziende. Nel caso venga accertata la non conformità, il Comitato delibera la cancellazione dei prodotti o delle aziende dall'Albo. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Comitato dà pubblica comunicazione della avvenuta cancellazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Al fine di poter realizzare le necessarie verifiche, il Comitato di sorveglianza si avvale di tutti gli strumenti dallo stesso ritenuti idonei, stipulando convenzioni ed accordi

non onerosi con altri soggetti della Pubblica amministrazione, competenti in materia di condizioni di lavoro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di sorveglianza, è emanato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, il regolamento del Comitato stesso.

8. Il Comitato di sorveglianza predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Parlamento e al Governo, che ne dà pubblicità.

#### Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicizzare l'istituzione dell'Albo utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, secondo le indicazioni del Comitato di sorveglianza con particolare riferimento alle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e alle procedure per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, per l'iscrizione all'Albo.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, solo dopo l'iscrizione all'Albo.

3. È vietata qualsiasi pubblicità falsa od ingannevole, nonchè l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri vigila affinchè la gestione dell'Albo non sia impropriamente usata per alterare la libertà di concorrenza tra imprese.

## Art. 5.

1. Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un'autocertificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1. Nessuna autocertificazione è richiesta alle aziende di cui all'articolo 2, comma 2.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.